NORDSOCCORSO LEGNANO
O.D.V.

Via Grigna n°16 20025 Legnano MI
Codice Fiscale 92033520153
Tel.0331- 454079 Fax.0331- 547756
Cellulare di servizio 338-1066211
E-Mail nordsoccorso@yahoo.it
Autorizzazione Sanitaria n°03/ST/06
Iscriz. Registro Regionale n°MI-386 provv.n°459

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.12.2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 21,00 presso la Sede di Via Grigna 16 a Legnano, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Nordsoccorso ODV". Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11, punto 11.4, del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione, Signor Germiniasi Massimo; assume le funzioni di segretario la Signora Poretti Donatella..
Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata presso la Sede Sociale, contenente il seguente

Ordine del giorno

1) **Modifiche allo Statuto dell'Associazione finalizzate all'adeguamento delle norme previste dalla riforma del terzo settore. Attribuzione poteri al Presidente dell'Associazione per svolgere le pratiche per l'adeguamento dello Statuto, con tutte le facoltà connesse**

e constatato altresì che sono presenti in proprio o per delega n° 15 soci sui 21 attualmente iscritti a libro soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente
comunica che
a seguito della procedura di trasmigrazione automatica della Nordsoccorso dal Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi della Legge 266/91 al neo costituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Nordsoccorso ha ricevuto comunicazione da parte della Città Metropolitana di Milano con richiesta di apportare modifiche allo statuto vigente al fine di renderlo conforme ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs n.117/2017 (codice del Terzo Settore)e
In particolare viene richiesta la modifica dei punti
6.6 dello statuto laddove non garantisce il diritto di voto ai soci minorenni
17.1 laddove si fa riferimento al possibile ricorso alla cooptazione per la sostituzione dei membri dell' organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo, concordando con la necessità di effettuare dette modifiche a tutela del principio di democraticità, ed in considerazione della importanza prioritaria da riconoscersi al principio dell' elettività del consiglio direttivo da parte dell' assemblea quale organo democratico rappresentativo del corpo associativo propone all' Assemblea di modificare i suddetti punti dello statuto come segue:
Punto 6.6
Da
Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse

partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

A

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Per gli associati minorenni il diritto di voto potrà essere esercitato per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Punto 17.1

Da

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

A

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati

Successivamente il Presidente dà lettura integrale dello Statuto modificato come proposto articolo per articolo,.
Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla approvazione dello statuto nella sua integrità con particolare riferimento ai due articoli di cui si chiede la modifica in questa sede
Dopo breve discussione l' assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della Legge 266/91.
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.
Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,00 previa stesura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Germiniasi Massimo

Il Segretario

Poretti Donatella

Direzione Provinciale II di Milano - Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di Legnano

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNANO
Registrato il giorno 16/01/2023
al n° 93 serie 3
Per delega del Direttore provinciale
Vice Direttore

Il presente è allegato all'atto registrato il 16/01/2023 n° 93

Per delega del Direttore provinciale
Funzionario Delegato

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

ALLEGATO

STATUTO
NORDSOCCORSO ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: NORDSOCCORSO ODV di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di LEGNANO e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo, nonché istituire Sedi e Sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia. Tali Sedi e Sezioni non saranno autonome; ma dipenderanno esclusivamente dalla Sede centrale, salvo in quei casi in cui il Consiglio Direttivo con deliberazione disporrà diversamente.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione si mette al servizio della Società Civile e Istituzionale allo scopo di favorirne la promozione attraverso il soccorso e i servizi portati a sollievo delle necessità morali e materiali dei bisognosi.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2. In particolare l'associazione si propone di:

a. trasportare ammalati, feriti e persone;
b. prestare assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica, chirurgica, psicologica, preventiva, tecnica, logistica e quant'altro ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, bambini, adolescenti, minori, anziani, disagiati, dispersi o vittime di mali di qualsiasi natura, sia nei propri ambulatori, sui propri mezzi, a domicilio, negli ospedali, negli aeroporti, per la strada, in terra, in cielo, in acqua od ovunque si presenti la necessità, trasporto organi, sangue, emoderivati, componenti organici anche artificiali, nonché la ricerca, il recupero e il trasporto in terra, in cielo, in acqua di persone decedute ovunque per cause di qualsiasi natura;
c. trasportare equipe mediche e chirurgiche comprese le attrezzature tecniche e sanitarie;

d. trasportare equipe specializzate nella ricerca, recupero, isolamento. bonifica e trasporto di vittime di qualsiasi natura ovunque esse si trovino;

e. fornire direttamente, indirettamente, sola, con altri, per mandato ricevuto, per incarico dato, qualsiasi tipo di servizio socialmente utile, siano essi rivolti principalmente o in parte a problemi di carattere sanitario, umanitario, ambientale o naturale.

f. prestare direttamente o indirettamente supporto fisico, psicologico, infermieristico, medico, preventivo o quant'altro ai bisognosi ovunque essi si trovino, in ospedali, ricoveri, strutture, abitazioni in ogni luogo sia pubblico che privato;

g. presidiare, sorvegliare, vigilare e intervenire con personale e mezzi a manifestazioni, gare sportive, fiere, feste popolari, centri commerciali, riunioni, . festival, discoteche, sale da ballo, sale teatrali, sale cinematografiche, città, paesi, luoghi e ambienti a rischio e quanto altro sia o possa esporsi a pericolo;

h. offrire direttamente o indirettamente qualsiasi servizio informativo, preventivo, tecnico e sanitario sia esso rivolto a vittime di malattie o infortuni causati nell'ambito domestico, lavoro, stradale, sport, ambientale, calamità naturali, catastrofi, attentati e quant'altro con l'obbiettivo di mantenimento o ripristino della normalità. Per gli stessi principi, col medesimo obbiettivo, quando vittime sono cose, ambiente e natura;

i. fornire direttamente e indirettamente personale in aiuto e supporto o per il disbrigo delle quotidiane operazioni domestiche a malati o bisognosi sia essi si trovino in ospedali pubblici, privati, case di riposo, centri d'accoglienza, abitazioni, luoghi di vacanza e ovunque si presenta la necessità;

j. organizzare e/o promuovere direttamente o indirettamente nei propri locali o in altri luoghi incontri singoli o collettivi al fine di migliorare e facilitare il reinserimento ad una vita normale per chi a causa d'infortuni, malattie, alcool, droghe, violenze o quant'altro ha subito danni o traumi psicofisici;

k. promuovere, mediante scuole e corsi organizzati dalla NORDSOCCORSO o chiunque da essa delegato, la formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione indirizzato e operante negli interventi specifici ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso e di quant'altro l'Associazione ritenga essenziale o socialmente utile anche all'esterno dell'Associazione, là dove si presenti la richiesta o la necessità anchedi reclutare personale con capacità psicofisiche indicate per interventi specifici;

l. fornire sostegno sia economico che tramite beni a favore dei bisognosi per destinazioni umanitarie o di beneficenza;

m. organizzare e promuovere direttamente o indirettamente nei propri locali o in altri luoghi incontri socialmente utili, feste, manifestazioni, corsi sportivi, professionali, culturali, formazione, istruzione, promozione della cultura, dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica, gite, tutela e valorizzazione delle cose e dei luoghi d'interesse artistico, storico e archeologico del territorio, della natura, dell'ambiente, con particolare riferimento al pronto soccorso, alla prevenzione e alle attività di protezione civile, o quant'altro al fine di educare, addestrare, fornire preparazione tecnica, pratica e psicofisica, integrare, mantenere unite le persone e raccogliere fondi per auto finanziarsi, sostenersi o per devolverli a favore dei bisognosi;

n. assicurare la mobilità in ogni luogo con mezzi di trasporto propri, di terzi o in concessione d'uso adeguati alle necessità del servizio, ai portatori di handicap ed a pazienti che necessitino di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati, strutture pubbliche e private o quant'altro, nonché prestare assistenza a favore di portatori di handicap, bambini, minori, anziani e di persone comunque bisognose;

o. partecipare e organizzare manifestazioni sportive, amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione, compreso le propagande pubblicitarie con ogni mezzo anche con veicoli propri o in comodato d'uso che esaltino l'immagine dell'Associazione e i servizi offerti, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;

p. perseguire i propri suddetti scopi sia autonomamente che con altri o in collaborazione con altre Associazioni o Enti;

q. collaborare, stipulare accordi, convenzioni, ricevere e offrire incarichi, stabilire rapporti di lavoro o quant'altro con lo Stato,

le Regioni, altre Associazioni, Fondazioni, Ospedali, Aeroporti, Aziende pubbliche e private, Autorità, Forze dell'Ordine, Ministeri, Dipartimenti o chi altro presenti la richiesta, la necessità o accetti l'offerta. Operare inoltre con chiunque favorisca, promuova e persegua gli stessi scopi;

r. offrire qualsiasi altro servizio che persegua obiettivi relazionabili ai sopra citati, il tutto nell'ambito della Regione Lombardia in tutta l'Italia e l'estero o a beneficio di persone residenti nella Regione Lombardia, Italia e estero.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci sostenitori sono colore che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione

3.4 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Per gli associati minorenni il diritto di voto potrà essere esercitato per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso e esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviataal Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontarisono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l'organo di controllo.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
3. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
   a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
   b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   c) approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
   d) approvare il bilancio di esercizio;
   e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
   f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
   g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
   h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
   i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
   a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
   b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il programma di attività, entro il mese di aprile;
f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati..

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta

almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di

controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
   a) il libro degli associati;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
   d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
   e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
   a) quote sociali
   b) contributi pubblici;
   c) contributi privati;
   d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
   e) rendite patrimoniali;
   f) rimborsi derivanti da convenzioni;
   g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
   h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
   i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
   j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
   k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio di esercizio, nel quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora

emanato.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORDSOCCORSO LEGNANO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
TRASPORTO SANITARIO
Via Grigna n°16 20025 Legnano MI
Tel.0331-454079 Cell. 338-1066211

PRESENTI ALL'ASSEMBLEA

NOMINATIVO	FIRMA
GERMINIASI MASSIMO	
GERMINIASI ROBERTA	
FELICI SERGIO	
PARIS FABIO	
PORETTI DONATELLA	
CANCIANI IVONNE	
TOLÌ VALERIO	
PELLEGRINO MARIANTONIA	
VERTI LUCA	
RUSSETI MARIA	

NORDSOCCORSO LEGNANO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
TRASPORTO SANITARIO
Via Grigna n°16 20025 Legnano MI
Tel.0331-454079 Cell. 338-1066211

PRESENTI ALL'ASSEMBLEA

NOMINATIVO	FIRMA
BENETTI AUGUSTO	
EROI CLAUDIO	
CALINI EMILIA	
CALDERA BARBARA	
BERNASCONI GIANLUCA	